



Centri di elaborazione dati

DISCLAIMER:

Il presente documento è soggetto a copyright e tutti i relativi diritti sono riservati.

È vietato l'utilizzo di tale documento sotto qualsiasi forma a scopi pubblici o commerciali.

In particolare non è consentita la riproduzione, la divulgazione, la trasmissione o pubblicazione dello stesso in qualsiasi formato, senza la preventiva autorizzazione scritta.

Si declina, inoltre, ogni responsabilità diretta ed indiretta nei confronti degli utenti per eventuali imprecisioni, errori, omissioni, danni (diretti, indiretti, conseguenti, punibili e sanzionabili).

Non è fornita alcuna garanzia, espressa o implicita, in merito all'accuratezza, alla completezza ed all'attualità delle informazioni contenute nel presente documento.

PensPlan Centrum S.p.A. si riserva il diritto di modificare, aggiornare o cancellare in qualsiasi momento ogni tipo di informazione contenuta nella presente documentazione senza preavviso o spiegazioni all'utente.

NOTE INFORMATIVE E STORICO CONTRIBUTIVO

Percentuali di contribuzione

FORMA PENSIONISTICA COMPLEMENTARE INDIVIDUATA DAL CCNL: Fondo Pensione Aperto "Il Mio Domani"

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|------------|---------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| gg/mm/aaaa | ad oggi | 1,55% | retribuzione lorda mensile | 0,55% | retribuzione lorda mensile | 30%-100% ¹⁻² | TFR |

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEL TRENINO ALTO ADIGE: LABORFONDS

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|------------|------------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 01/01/2007 | 31/12/2018 | 1,55% | retribuzione lorda mensile | 1,55% | retribuzione lorda mensile | 100% ¹⁻² | TFR |
| 01/01/2019 | ad oggi | 1,55% | retribuzione lorda mensile | 0,55% | retribuzione lorda mensile | 30%-100% ¹⁻² | TFR |

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

FONDO INTERCATEGORIALE PER I LAVORATORI DIPENDENTI DELLA VALLE D'AOSTA: FOPADIVA

| dal | al | quota datore di lavoro | calcolata su | quota lavoratore | calcolata su | quota TFR | calcolata su |
|------------|------------|------------------------|----------------------------|------------------|----------------------------|-------------------------|--------------|
| 14/04/2006 | 31/12/2006 | 1,55% | retribuzione lorda mensile | 1,55% | retribuzione lorda mensile | 100% ¹ | TFR |
| 01/01/2007 | 31/12/2018 | 1,55% | retribuzione lorda mensile | 1,55% | retribuzione lorda mensile | 100% ¹⁻² | TFR |
| 01/01/2007 | ad oggi | 1,55% | retribuzione lorda mensile | 1,55% | retribuzione lorda mensile | 30%-100% ¹⁻² | TFR |

¹ Per i lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 è prevista l'integrale destinazione del TFR maturando.

² Dal 1° gennaio 2007, a seguito della riforma della previdenza complementare e del TFR, il finanziamento del Fondo può essere attuato mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita. Per i dettagli in merito al conferimento esplicito o tacito del TFR si rimanda alla successiva sezione "vicende contributive".

Opzioni quota lavoratore

FONDEVOLUZIONE

CCNL 14/04/2005. Dal gg/mm/aaaa¹ è fatta salva, nel rispetto della normativa vigente, la facoltà del lavoratore di versare ulteriori quote sia della retribuzione fissa sia di quella variabile. Per quanto attiene l'eventuale maggiorazione della quota di prelievo sulla retribuzione fissa la scelta del lavoratore andrà comunicata per iscritto all'azienda e non potrà essere variata per un periodo pari ad un quadrimestre.

LABORFONDS

CCNL 14/04/2005. Dal 1° gennaio 2007 è fatta salva, nel rispetto della normativa vigente, la facoltà del lavoratore di versare ulteriori quote sia della retribuzione fissa sia di quella variabile. Per quanto attiene l'eventuale maggiorazione della quota di prelievo sulla retribuzione fissa la scelta del lavoratore andrà comunicata per iscritto all'azienda e non potrà essere variata per un periodo pari ad un quadrimestre.

| dal | al | quota lavoratore | calcola su | fonte |
|------------|---------|------------------|---|--------------------------------|
| 01/01/2007 | ad oggi | * | base imponibile prevista dalle fonti istitutive | D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 |

* Dal 1° gennaio 2007 gli aderenti possono versare al Fondo, ai sensi del comma 2, art. 8 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252

una contribuzione più elevata rispetto al livello minimo previsto dalla fonte istitutiva. L'incremento della contribuzione a LABORFONDS può essere effettuato a scaglioni di un punto percentuale, riferendosi alla base di calcolo prevista dalla fonti istitutive, comunicando al datore di lavoro la propria scelta entro il 30 novembre di ogni anno, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

FOPADIVA

CCNL 14/04/2005. Dal 14/04/2005 è fatta salva, nel rispetto della normativa vigente, la facoltà del lavoratore di versare ulteriori quote sia della retribuzione fissa sia di quella variabile. Per quanto attiene l'eventuale maggiorazione della quota di prelievo sulla retribuzione fissa la scelta del lavoratore andrà comunicata per iscritto all'azienda e non potrà essere variata per un periodo pari ad un quadrimestre.

Destinatari

FOPADIVA

A decorrere dal 14/04/2005 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

LABORFONDS

A decorrere dal 1° gennaio 2007 possono aderire al Fondo tutti i lavoratori dipendenti.

Altre informazioni

VICENDE CONTRIBUTIVE

Dal 1° gennaio 2007, ai sensi dell'art. 8, c. 7 del D.Lgs. 5 dicembre 2005, n.252, il conferimento del TFR maturando alle forme pensionistiche complementari comporta l'adesione alle forme stesse e avviene secondo modalità esplicite (entro 6 mesi dalla data di prima assunzione il lavoratore può conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta) o tacite (nel caso in cui il lavoratore non esprima alcuna volontà nei 6 mesi successivi alla prima assunzione).

I lavoratori di prima occupazione successiva al 28/04/1993 non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono conferire l'intero flusso di TFR maturando; tale scelta non è revocabile ed il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

I lavoratori di prima occupazione antecedente al 28/04/1993:

- non iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR pari a quanto previsto dalle fonti istitutive o, in alternativa, l'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso;
- già iscritti ad una forma pensionistica complementare possono scegliere di destinare ad una forma da loro prescelta una quota di TFR superiore a quanto previsto dalle fonti istitutive, pari all'intero flusso di TFR maturando. Tale scelta non è revocabile e il versamento del TFR al Fondo non può essere sospeso.

Dal 1° gennaio 2007 qualora il conferimento del TFR avvenga con modalità tacite (ovvero nel caso in cui il lavoratore entro 6 mesi dalla data di prima assunzione non esprima alcuna volontà in merito alla destinazione del TFR maturando) il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando:

- alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale che preveda la destinazione del TFR ad una forma collettiva;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche di cui al precedente punto il TFR maturando è trasferito, salvo diverso accordo aziendale, a quella alla quale abbia aderito il maggior numero di lavoratori dell'azienda;
- qualora non siano applicabili le disposizioni di cui ai precedenti punti il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica istituita presso l'INPS (FONDINPS).

Il Fondo Pensione FOPADIVA prevede che i lavoratori associati contribuiscano al fondo nella misura prevista dal CCNL 14/04/2005, senza tenere in considerazione le disposizioni riguardanti la devoluzione del TFR già maturato alla data di adesione e accantonato presso il datore di lavoro.

CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER I LAVORATORI DIPENDENTI DEI CENTRI ELABORAZIONE DATI (CED), IMPRESE ICT, PROFESSIONI DIGITALI E S.T.P.

Indice:

13/12/2018 CCNL Testo definitivo

14/04/2005 CCNL Testo definitivo

01/06/2001 CCNL Testo definitivo

04/04/1997 CCNL Testo definitivo

13/12/2018

Verbale di stipula e decorrenza contrattuale

Il giorno 13/12/2018, tra ASSOCED - Associazione Italiana Centri Elaborazione Dati, LAIT - Libera Associazione Italiana dei Consulenti Tributarî e dei Servizi Professionali, con l'assistenza della CONFTERZIARIO, e UGL TERZIARIO FEDERAZIONE NAZIONALE, si è sottoscritto il presente accordo di rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 9/7/2015 per i lavoratori dipendenti dei Centri Elaborazione Dati (CED), imprese ICT, professioni digitali e S.T.P.

Il presente verbale di accordo decorre dall'1/1/2019 al 31/12/2022.

Art. ____ Previdenza complementare (Articolo Nuovo)

I lavoratori ai quali si applica il presente Contratto, una volta superato il periodo di prova, possono volontariamente iscriversi al Fondo Pensione Aperto "Il Mio Domani" costituito allo scopo esclusivo di consentire agli aderenti di disporre, al ratto del pensionamento di prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio.

A decorrere dall'1/1/2019

a. le aziende contribuiscono con un'aliquota pari all'1,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR a favore dei lavoratori iscritti

b. i lavoratori iscritti possono versare una contribuzione pari allo 0,55% della retribuzione utile per il calcolo del TFR mediante trattenuta mensile in busta paga.

Resta ferma la facoltà del lavoratore di contribuire al Fondo Pensione anche in misura superiore a quanto previsto dal punto b. del presente articolo, dandone opportuna comunicazione all'Azienda.

I lavoratori aderenti possono contribuire al Fondo conferendo, anche esclusivamente, i flussi di TFR in maturazione nella misura minima del 30%.

L'obbligo contributivo, così come disciplinato ai commi precedenti, è assunto dalle imprese solo ed esclusivamente nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Aperto "Il Mio Domani" (Gruppo Bancario Intesa San Paolo) di cui al primo comma.

Ai fini della determinazione dei costi amministrativi annuali del Fondo Pensione si conviene che i potenziali aderenti siano considerati complessivamente tra tutti i lavoratori per cui si applica questo CCNL e quindi non computati sulle singole aziende convenzionate.

Art. ____ Welfare (Articolo Nuovo)

A decorrere dal mese di gennaio 2019, le aziende attiveranno a beneficio di tutti i lavoratori dipendenti piani e strumenti di "flexible benefits", elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di € 100 per il 2019, € 120 per il 2020 ed € 140 per il 2021 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento e comunque in base alla regolamentazione indicata dalle singole aziende.

I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto.

Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1 gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre sempre di ogni anno:

- con contratto a tempo indeterminato;

- con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre).

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° Gennaio-31 dicembre di

ciascun anno.

I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part-time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda.

Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi.

In caso di accordi collettivi le parti firmatarie dei medesimi accordi potranno armonizzare i criteri e le modalità di riconoscimento previsti dal presente articolo.

Ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal presente articolo, le aziende si confronteranno con le R.S.A. - laddove costituite - per individuare, tenuto conto delle esigenze dei lavoratori, della propria organizzazione e del rapporto con il territorio, una gamma di beni e servizi coerente con le caratteristiche dei dipendenti e finalizzata a migliorare la qualità della loro vita personale e familiare, privilegiando quelli con finalità di educazione, istruzione, ricreazione e assistenza sociale e sanitaria o culto.

ASSOCED, LAIT e UGL Terziario, per le piccole e medie imprese prive di rappresentanza sindacale dei lavoratori, comunque rientranti nella sfera di applicazione del presente CCNL, convengono di conferire all'ente bilaterale EBCE la specifica regolamentazione per un utilizzo diretto ed esigibile in materia di welfare da parte delle aziende e dei lavoratori ai quali viene applicato il presente CCNL.

A tal uopo EBCE per il corretto utilizzo della presente normativa e per dotare le aziende ed i lavoratori di adeguate forme di sostegno tecnico per l'utilizzo del piano di welfare e di flexible benefits, procederà ad individuare, attraverso specifiche convenzioni, piattaforme gestionali per l'erogazione di beni e servizi con finalità di educazione, d'istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, servizi alla persona o culto i lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori di anno in anno al Fondo Pensione Aperto "Il Mio Domani" (Gruppo Bancario Intesa San Paolo) secondo regole e modalità previste dal medesimo, così come potranno destinare i suddetti valori al fondo EASI, secondo direttive e linee operative successivamente definite. In caso di destinazione totale da parte del lavoratore della quota annuale di Welfare a favore del fondo EASI, il costo complessivo a carico dell'azienda non potrà superare le quote annuali indicate nel primo comma del presente articolo per ciascun degli anni 2019, 2020, 2021.

In fase di prima applicazione e comunque nel corso dell'anno 2019, le Parti stipulanti a livello territoriale, si incontreranno per verificare il puntuale adempimento contrattuale nei confronti degli aventi diritto, fornendo adeguate informazioni, rispettivamente ad imprese e lavoratori, sui contenuti della presente disciplina monitorando altresì l'applicazione nel medesimo territorio di riferimento.

In sede nazionale le Parti stesse valuteranno altresì l'andamento dell'attuazione della presente disciplina, tenendo conto dell'evoluzione normativa, anche al fine di definire congiuntamente indicazioni e/o soluzioni rivolte in particolare alle PMI.

- Dichiarazione a verbale -

Le parti precisano altresì che i valori indicati all'1° comma della presente disciplina, sono riconosciuti un'unica volta nel periodo di competenza nel caso di lavoratori reiteratamente assunti o utilizzati con varie tipologie contrattuali (contratto a tempo determinato, somministrazione, ecc.) presso la medesima azienda.

14/04/2005

TITOLO XXIV - Pensioni complementari

Art. 153 Dichiarazione di Intenti

Le Parti sottoscrittrici del presente contratto Collettivo Nazionale di Lavoro al fine di dare pratica attuazione al diritto dei dipendenti dei Centri Elaborazione Dati di accedere alle forme pensionistiche complementari, così come previste dalla vigente normativa, hanno inteso individuare nel Fondo Pensionistico Complementare "FONDEVOLUZIONE" lo strumento idoneo a dare questo tipo di servizio.

Art. 153/Bis (Regole applicative)

Le norme per l'attivazione della posizione previdenziale e le quote di adesione sono normate al titolo XXXIV, articoli 216 e seguenti del presente CCNL.

Art. 153/Ter Clausola sospensiva

Ai sensi della vigente normativa sulla previdenza complementare, le indicazioni di cui al presente Titolo articoli 153 e 153 Bis e le norme di cui al Titolo XXIV, articoli 216 e seguenti, non troveranno alcuna applicazione prima dell'avvenuto iter autorizzatorio da parte delle Autorità di Controllo e Vigilanza e di un loro esito positivo.

Pertanto in attesa di quanto disposto nel 1° comma del presente articolo nessuna trattenuta o azione andrà intrapresa da aziende o lavoratori in merito alla attivazione del Fondo Pensioni Complementari.

- Nota a Verbale -

Le parti si danno atto che, nel rispetto della normativa vigente, nel termine di sei mesi dalla data di

sottoscrizione del presente CCNL le procedure dell'iter autorizzatorio presso la COVIP si concluderanno quale che ne sia l'esito.

Le parti demandano all'Ente Bilaterale la definizione di eventuali modifiche contrattuali che si rendessero necessarie per rispondere a sollecitazioni da parte della COVIP .

TITOLO XXXIV - Fondo pensionistico complementare - FONDEVOLUZIONE

Art. 216 Campo di Applicazione

Il presente Titolo norma, una volta esperito con esito positivo l'iter autorizzatorio presso la COVIP, l'adesione e la contribuzione da parte dei lavoratori e delle aziende alle prestazioni di previdenza complementare offerte da Fondevoluzione.

Ai sensi della vigente normativa Fondevoluzione garantisce ai lavoratori associati una forma pensionistica complementare di quella obbligatoria al fine di garantire un più alto tenore di vita dopo il termine della vita lavorativa dei propri associati.

Art. 217 Adesione dei lavoratori- attività di informazione

I Lavoratori saranno invitati ad aderire a Fondevoluzione con le seguenti modalità :

- a) invio della comunicazione dell'avvenuta autorizzazione all'esercizio per Fondevoluzione, entro il 15° giorno dal decreto;
- b) invio, con le modalità di cui al successivo art. 223, di materiale specifico su Fondevoluzione entro il 60° giorno dal decreto;
- c) attivazione di un call center entro il 90° giorno dal decreto;
- d) avvio di una serie di incontri aziendali o territoriali, ai sensi del successivo art. 220, entro il 120° giorno del decreto.

Art. 218 Adesione dei lavoratori – adempimenti

I lavoratori che intendano associarsi a Fondevoluzione dovranno provvedere a compilare la specifica documentazione cartacea, che sarà prodotta da Fondevoluzione.

Tutti gli oneri amministrativi connessi con la distribuzione, la raccolta e l'invio della documentazione a Fondevoluzione, di cui al comma precedente, sono posti a carico delle aziende .

Art. 219 Diritti di Informazione

Al fine di garantire una piena e consapevole valutazione da parte dei lavoratori delle problematiche connesse con il trattamento pensionistico complementare, le Aziende metteranno a disposizione, nel primo anno di attività di Fondevoluzione, un monte-ore retribuito pari a 4 ore per dipendente.

Art. 220 Esercizio dei diritti di informazione per le piccole aziende

Nelle aziende con meno di 10 dipendenti l'utilizzo del monte-ore di cui all'articolo precedente potrà, ad esclusivo giudizio degli incaricati di Fondevoluzione, essere goduto in una riunione esterna all'Azienda interessando su base territoriale dipendenti di più realtà .

Nel caso di attivazione di quanto previsto al 1° comma, le Aziende verseranno per il tramite dell'Ente Bilaterale una quota di cento Euro (100,00 €) quale quota parte per le spese di affitto della sala .

Art. 221 Versamento del trattamento di fine rapporto – TFR per assunti dopo il 28/4/1993

Il trasferimento sul conto individuale previdenziale presso Fondevoluzione del trattamento di fine rapporto – TFR – per i neoassunti sarà pari al 100% del maturato e dei futuri ratei che si verranno a determinare .

Art. 222 Versamento del trattamento di fine rapporto – TFR per personale già in servizio al 28/4/1993

Il trasferimento sul conto individuale previdenziale presso Fondevoluzione del trattamento di fine rapporto – TFR – per i lavoratori già in servizio sarà pari al 100% dei futuri ratei che si verranno a determinare .

Per il TFR già maturato sarà versato secondo il seguente parametro :

```
+-----+-----+
| Lavoratori con meno di 15 anni di servizio | 75% del TFR |
+-----+-----+
| Lavoratori con meno di 20 anni di servizio | 50% del TFR |
+-----+-----+
| Lavoratori con più di 20 anni di servizio | 25% del TFR |
+-----+-----+
```

Art. 223 Materiale informativo

Le aziende sono tenute a provvedere alla distribuzione a tutti i dipendenti, o solo a quelli indicati in indirizzo, di qualsiasi materiale informativo venga inviato da Fondevoluzione .

Se richiesto da Fondevoluzione, le Aziende provvederanno alla raccolta delle firme dei lavoratori per ricevuta ed al suo successivo invio con raccomandata RR a Fondevoluzione .

Art. 224 Quota di adesione

Al momento dell'associazione di un lavoratore a Fondevoluzione andrà pagata una quota di adesione pari a venti euro (20,00 €), così ripartiti: 16,00 € a carico del datore di lavoro e 4,00 € a carico del lavoratore.

Art. 225 Quota di contribuzione

La quota di contribuzione è pari al 3.0% della retribuzione lorda mensile, più lo 0.1% della retribuzione lorda mensile per le spese connesse con il servizio amministrativo di Fondevoluzione.

La suddivisione della quota totale di contribuzione, comprensiva delle spese amministrative, è pari allo 1.55% a carico del lavoratore ed allo 1.55% a carico dell'Azienda sempre calcolando la somma sulla retribuzione lorda mensile.

Art. 226 Quote di contribuzione volontaria

E' fatta salva, nel rispetto della normativa vigente, la facoltà del lavoratore di versare ulteriori quote sia della retribuzione fissa sia di quella variabile.

Per quanto attiene l'eventuale maggiorazione della quota di prelievo sulla retribuzione fissa la scelta del lavoratore andrà comunicata per iscritto all'azienda e non potrà essere variata per un periodo pari ad un quadrimestre.

Art. 227 Contrattazione di Secondo Livello

La contrattazione di secondo livello, sia aziendale sia territoriale, potrà prevedere specifiche applicazioni di quanto definito al precedente art. 226.

Art. 228 Competenze dell'Ente Bilaterale

L'Ente Bilaterale Nazionale del Terziario – EBNT è il soggetto titolato della gestione della presente parte del CCNL al fine di garantirne la puntuale rispondenza con le esigenze dei lavoratori e delle Aziende e con le previsioni di Legge o le indicazioni delle Autorità di Vigilanza sulla Previdenza Complementare.

Art. 229 Termini di pagamento

Le quote di cui all'art. 225 e 226 dovranno essere versate sulla banca indicata da Fondevoluzione entro la data del 15 del mese successivo a quello cui si riferiscono.

01/06/2001

Titolo XX - FONDO PENSIONI INTEGRATIVO**Art. 106 - Pensioni integrative.**

Le parti si danno atto che per le peculiarità del settore non è praticabile l'ipotesi di attivazione di un Fondo chiuso per i dipendenti inquadrati dal presente CCNL.

In ottemperanza della legge n. 335/95 i dipendenti dei CED potranno richiedere l'attivazione, nelle forme e nei modi stabiliti dalla citata legge e dai regolamenti ministeriali in materia, di strumenti assicurativi personali.

I CED potranno, mediante stipula di accordi aziendali, individuare forme di miglior favore per i dipendenti in presenza di specifiche convenzioni.

Nota a verbale.

Le parti si danno atto che nel termine di sei mesi si incontreranno per monitorare i bisogni dell'attivazione in merito al Fondo integrativo pensioni.

04/04/1997

Allegato G**Previdenza Integrativa complementare****Art. 1 (richiamo dell'art.82 del CCNL 19/12/1996)**

Le Parti per la gestione della fase di studio e programmazione per la costituzione del Fondo di Previdenza Integrativa complementare per i dipendenti da Centri Elaborazione Dati deliberano di costituire una Commissione di Studio.
